PROVVEDIMENTO N. 394 del 2 ottobre 1996

Designazione delle imprese di assicurazione tenute a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada nel prossimo triennio.

VISTA la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed in particolare l'art. 20 in ordine alla designazione, per ogni regione, o per gruppi di regioni, del territorio nazionale delle imprese che debbono provvedere a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri a carico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada";

VISTO il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, integrato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

VISTO il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385 "Regolamento recante semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato";

VISTO il decreto ministeriale 28 luglio 1993 con il quale sono state designate le imprese per il triennio decorrente dal 2 agosto 1993, data di pubblicazione del predetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;

VISTA la delibera in data 23 settembre 1996 del consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.a. che si è pronunciato, previo parere del comitato per il "Fondo di garanzia per le vittime della strada", per la conferma dell'incarico di cui trattasi alle stesse imprese designate con il citato decreto ministeriale 28 luglio 1993;

DISPONE:

Sono designate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, a provvedere per il triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana alla liquidazione, agli aventi diritto, delle

somme ad essi dovute per i sinistri a carico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", le seguenti imprese, per la regione o gruppo di regioni del territorio nazionale a fianco di ciascuna impresa indicato:

Impresa designata	Sede	Regione o gruppo di regioni
Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a.	Milano	Marche, Puglia
Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.a.	Roma	Lazio, Basilicata, Calabria
Assicurazioni Generali S.p.a.	Trieste	Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Lombardia
Società Cattolica di Assicurazioni Cooperativa a responsabilità limitata	Verona	Trentino-Alto Adige
La Fondiaria Assicurazioni S.p.a.	Firenze	Toscana
Società reale Mutua di Assicurazioni	Torino	Piemonte, Valle D'Aosta
S.A.I Società Assicuratrice Industriale S.p.a. ovvero SAI	Torino	Emilia Romagna, Repubblica di San Marino, Abruzzo, Molise, Sicilia
SARA Assicurazioni S.p.a.	Roma	Umbria
Toro Assicurazioni S.p.a.	Torino	Liguria, Sardegna

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.